



P. 78M/SM/2021

u PROTOCOLLI E CONVENZIONI

Tribunale di MILANO - Prot. 11/05/2021.0007567.E



Tribunale Ordinario di Milano

Distretto 4 - Cernusco sul Naviglio

### Protocollo d'intesa

Per la realizzazione di linee guida per la contribuzione a professionisti, da parte dell'Ambito del Distretto 4 di Cernusco sul Naviglio (MI), nominati amministratori di sostegno (ADS), tutori e curatori dal Tribunale Ordinario di Milano, tra:

Il Distretto 4 ATS Milano Città metropolitana - Cernusco sul Naviglio - che comprende i comuni di Bellinzago L.do, Bussero, Cambiagio, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago (di seguito i Comuni dell'Ambito) che vede come comune capofila il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede legale in via Tizzoni 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) rappresentato dalla dirigente del settore servizi sociali, Responsabile dell'Ufficio di Piano dott.sa Giustina Raciti

Il Tribunale di Milano, con sede legale a Milano, via Freguglia, 1, nella persona del Presidente Dott. Roberto Bichi

### Premessa

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 disciplina l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica varie norme del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Il Giudice Tutelare nelle sue funzioni provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, tutore o curatore in favore delle persone che siano in tutto o in parte incapaci di provvedere ai propri interessi o che siano state dichiarate interdette o inabilite, con sentenze emesse all'esito dei relativi procedimenti contenziosi.

I Comuni dell'Ambito, mediante i settori servizi sociali, assolvono le funzioni connesse all'amministrazione di sostegno, tutela e curatela, in favore di coloro per i quali il Sindaco sia stato nominato, con decreto del Tribunale Ordinario, amministratore di sostegno, tutore o curatore. I suddetti settori svolgono funzione di raccordo verso altri soggetti del settore pubblico, privato e del privato sociale.

Con la stipula di questo protocollo si intendono definire criteri e modalità di contribuzione dei Comuni del Distretto al pagamento dell'equa indennità in favore di professionisti che, su nomina del Tribunale di Milano, assumono ruolo di ADS, tutori, curatori di persone residenti nei 9 comuni dell'Ambito.

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO

#### Articolo 1

L'ambito di Cernusco sul Naviglio, con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 1 del 27.04.2021 ha approvato le linee di indirizzo in merito alla organizzazione della funzione di amministratore di sostegno (ADS) dei comuni afferenti al Distretto sociale 4 ATS Milano città Metropolitana, anche mediante contribuzione a beneficio di professionisti nominati dal Tribunale Ordinario di Milano come amministratori di sostegno, tutori e curatori di persone adulte residenti in particolari condizioni di fragilità, disabilità e indigenza economica.



## Articolo 2

In applicazione di quanto previsto all'art. 1, i comuni dell'Ambito, differenzieranno la contribuzione economica da erogarsi a beneficio dei soggetti nominati dal Tribunale di Milano sulla base della complessità dell'attività svolta, applicando le seguenti fasce (al netto di iva)

1* fascia: 60 euro mensili - 720 euro annuali
2* fascia: 90 euro mensili - 1080 euro annuali
3* fascia: 110 euro mensili - 1320 euro annuali

La quantificazione del contributo, secondo le sopra indicate fasce, avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Soggetto beneficiario della misura di protezione ricoverato in struttura o a domicilio;
- Quantificazione delle risorse proprie da amministrare e del patrimonio mobiliare e immobiliare da gestire;
- Quantificazione della rete di servizi attivata o da attivare e degli interlocutori da coinvolgere, quali indicatori della complessità di ciascun caso.

## Articolo 3

A seguito della nomina in capo al Comune da parte del Tribunale, il Comune può richiedere l'esonero e la contestuale applicazione del presente protocollo.

L'amministratore di sostegno /tutore /curatore di nuova nomina da parte del Tribunale, verificata l'incapienza del beneficiario (sia da parte del Giudice tutelare in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno/tutore/curatore, sia successivamente, da parte del soggetto nominato per tali funzioni - previo inventario dei beni), entro 60 giorni dalla nomina o dal deposito dell'inventario, produrrà al Tribunale e al Comune di residenza, idonea documentazione affinché il Comune, attraverso i propri uffici preposti, possa assegnare la fascia di contribuzione, secondo i criteri previsti all'art. 2.

La determinazione del Comune e/o degli organi che ne riceveranno le valutazioni, è insindacabile da qualsiasi terzo ed in particolare dai professionisti nominati dal Giudice Tutelare per svolgere le funzioni di amministratore di sostegno/tutore/curatore e dallo stesso Giudice Tutelare.

Ove il soggetto nominato acquisisca notizia del trasferimento della residenza o del domicilio del beneficiario della misura di protezione, in comune diverso dai Comuni dell'Ambito, dovrà darne immediata notizia al Settore Servizi alla Persona del Comune di residenza, con modalità che assicurino la certezza della ricezione (lettera raccomandata a.r - pec).

Tale comunicazione dovrà essere depositata anche agli atti del procedimento pendente presso la Sezione VIII Civile del Tribunale, esclusivamente mediante gli strumenti del processo civile telematico per gli amministratori di sostegno/tutori/curatori che siano avvocati.

Parimenti il soggetto nominato quale amministratore di sostegno/tutore/curatore comunicherà immediatamente al Comune di residenza facente parte dell'Ambito e, per conoscenza, al Giudice Tutelare, con le stesse modalità stabilite al precedente capoverso, ogni mutamento della

situazione economica e patrimoniale (a mero scopo esemplificativo si menzionano: devoluzione di un'eredità, percezione di emolumenti o trattamenti previdenziali arretrati, concessione dell'indennità di accompagnamento, del reddito di cittadinanza o di qualsiasi altro beneficio suscettibile di incidere positivamente sulle condizioni economiche o patrimoniali della persona interessata, riconoscimento di aumenti del trattamento retributivo o pensionistico, erogazione del trattamento di fine rapporto o di altre indennità a titolo di incentivo alla risoluzione di un rapporto di lavoro ecc.), rilevante per le valutazioni di cui all'art. 2 che precede.

L'omessa o la tardiva comunicazione da parte del professionista incaricato quale amministratore di sostegno/tutore/curatore delle circostanze di cui ai due capoversi che precedono, potrà essere valutata dai Giudici Tutelari della Sezione VIII civile del Tribunale di Milano come ragione sufficiente per la rimozione del professionista inadempiente da tutti gli incarichi in essere presso la Sezione e per l'esclusione da futuri incarichi dello stesso genere.

#### **Articolo 4**

Si intende che il rapporto si instaura tra i singoli Comuni di residenza del soggetto sottoposto a tutela e il soggetto incaricato quale amministratore di sostegno/tutore/curatore con apposita determinazione di assunzione di impegno di spesa. Il contributo verrà riconosciuto con decorrenza dalla data del giuramento, successivo al decreto di nomina.

Tali determinazioni verranno trasmesse in copia al Giudice Tutelare a cura dei singoli comuni afferenti all'ambito, in modo che possano essere acquisite al fascicolo del procedimento di volontaria giurisdizione, così che il Giudice Tutelare ne possa tenere conto in sede di liquidazione dell'equa indennità.

#### **Articolo 5**

Il professionista si impegnerà a comunicare al Comune di residenza del tutelato l'eventuale cessazione dell'incarico per qualsiasi ragione ed il pagamento dell'equa indennità sarà a carico del Comune di residenza solo per i mesi e le frazioni di mese di effettivo svolgimento della funzione.

#### **Articolo 6**

Ogni Comune afferente all'ambito comunicherà periodicamente al Tribunale Ordinario di Milano l'andamento della spesa, in relazione alle nomine avvenute ed alle fasce di contribuzione economiche assegnate, secondo quanto previsto negli articoli precedenti, nonché il raggiungimento di limiti di spesa tali da impedire ulteriori nomine con contribuzione economica a carico dei singoli Comuni.

In tale ultima evenienza il Comune afferente all'ambito comunicherà senza ritardo al Tribunale di Milano, Sezione VIII civile, il ripristino delle possibilità di erogazione delle contribuzioni economiche a seguito del reperimento di nuove risorse utili a tal fine.

#### **Articolo 7**

Il Tribunale di Milano e Ufficio di Piano distrettuale, attraverso i rispettivi rappresentanti, Presidente del Tribunale e Responsabile dell'Ufficio di piano o loro delegati, procederanno periodicamente alla verifica congiunta circa l'applicazione del presente protocollo che potrà essere modificato, previo accordo tra le parti, laddove se ne ravvisi la necessità, nel corso dell'applicazione operativa.



Il presente protocollo ha validità di un anno a partire dalla sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per la stessa durata qualora non venga disdetto con preavviso di almeno tre mesi.

### Articolo 8

Nessun onere economico potrà derivare per il Tribunale di Milano e per il Ministero della Giustizia dall'attuazione del Protocollo, neppure in maniera indiretta o in sede di rivalsa.

22/04/2021


Il Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio di Piano – Comune di Cernusco sul Naviglio


Il Presidente del Tribunale di Milano

La dirigente del settore servizi sociali e Ufficio di Piano

Dott. Roberto Bichi



Dr.ssa Giustina Raciti



### CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

AUTENTICAZIONE DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI

Si attesta che la presente copia, formata da n° 4.....  
pagine, E' CONFORME all'originale, a norma dell'art. 18,  
comma 2, del T.U. 28/12/2000 n° 445.

Cernusco sul Naviglio, 19/11/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

